

# Sintesi CCNL

**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro**

**Turismo**



**Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:**



FEDERLIBERI - UNIONCONTRIBUENTI - AISI - PROFESSIONE & FAMIGLIA -  
IMPRESA & FAMIGLIA

# Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

## TURISMO

### Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI - Confederazione Nazionale  
U.A.I. – T.C.S. Unione Turismo Commercio e Servizi  
U.A.I. FNGI  
ATECA  
FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI – FEDERLIBERI  
UNIONLIBERI  
UNIONE DEI CONTRIBUENTI – UNIONCONTRIBUENTI  
ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI STRANIERE IN ITALIA – AISI  
PROFESSIONE & FAMIGLIA  
CONFINTESA

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività in campo turistico, nonché attività affini e connesse; e i servizi turistici, quali:

- AZIENDE ALBERGHIERE
- PUBBLICI ESERCIZI
- AI COMPLESSI TURISTICI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA
- STABILIMENTI BALNEARI
- ALBERGHI DIURNI
- PORTI ED APPRODI TURISTICI
- RIFUGI ALPINI

## ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
<b>Periodo di prova Art.23</b>	<p>Il lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 mesi per i lavoratori classificati nel livello Quadro;</li><li>- 5 mesi per i lavoratori classificati nel 1° livello;</li><li>- 75 giorni per i lavoratori classificati nel 2° livello;</li><li>- 45 giorni per i lavoratori classificati nel 3° livello;</li><li>- 30 giorni per i lavoratori classificati nel 4° e 5° livello;</li><li>- 15 giorni per i lavoratori classificati nel 6° e 7° livello.</li></ul> <p>L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a trenta giorni è soggetto a un periodo di prova di 5 giorni lavorativi.</p>
<b>Orario di lavoro Art. 37</b>	<p>Ai soli fini contrattuali la durata, anche come media su periodi plurisettemanali, dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.</p> <p>La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettemanali, a tal fine utilizzando il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro.</p> <p>L'orario settimanale di lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni.</p>

---

**Banca delle ore  
Art. 45**

Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.

---

**Straordinario, Notturmo,  
Festivo  
Art. 44**

È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.  
Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della normale retribuzione del presente contratto:

- lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 15 %
- lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale) 20%
- lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 20%
- lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale) 30%
- lavoro straordinario festivo 30%
- lavoro straordinario festivo notturno 50%

---

**Riposi settimanali, riposi  
compensativi  
Art. 39**

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.

---

<b>Flessibilità orario di lavoro art. 32</b>	<p>Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.</p> <p>Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.</p> <p>Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.</p>
<b>Ferie e permessi Art. 39</b>	<p>Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa; quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale; è comunque considerata di 6 (sei) giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie o, in caso di distribuzione disomogenea dell'orario di lavoro; inoltre in caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni.</p> <p>In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affidamento a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito.</p> <p>Ha altresì diritto, per ciascun evento, ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.</p>
<b>Tipologie di retribuzione Art. 52</b>	<p>Di norma la retribuzione dei lavoratori è costituita dalle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- paga base nazionale</li><li>- eventuali scatti d'anzianità</li><li>- altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva</li><li>- eventuali indennità contrattuali</li></ul>
<b>Mensilità</b>	14 mensilità.
<b>Premio risultato Art. 11</b>	Potrà essere negoziato in sede aziendale attraverso l'ente bilaterale

---

---

**Malattia**  
**Art. 57**

In caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:

- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.

---

**Trattamento economico per malattia**  
**Art. 57**

In caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno; in caso di malattia di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.

---

**Infortunio**  
**Art. 57**

Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio o malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.

---

**Preavviso**  
**Art. 66**

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.

In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

---

**Contrattazione collettiva decentrata**  
**Art. 15**

L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie attraverso l'Organismo Paritetico Regionale e l'Organismo Paritetico Provinciale.

---

Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:

**Part time Art.25**

- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.

---

Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a tempo determinato.

**Tempo determinato Art.27**

Per le imprese con più di 5 dipendenti e fino a 10, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due o frazione, con arrotondamento all'unità superiore.

Per le imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 25% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.

---

Il ricorso al lavoro in somministrazione è consentito nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi:

**Lavoro in somministrazione Art. 30**

- punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale;
- per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

I prestatori di lavoro in somministrazione impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

---

---

**Ente Bilaterale  
EN.BI.U.C.  
Art. 9**

I contributi a favore dell'ENBIUC, dovranno essere mensilmente versati, tramite Bonifico Bancario, per gli eventuali adempimenti previsti dall' ENBIUC (visitare il sito: [www.ENBIUC.it](http://www.ENBIUC.it)).

I versamenti all' ENBIUC dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale

I Contributi dovuti all' ENBIUC per la generalità dei Lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, per contratti fino a 24 ore settimanali (compresi dirigenti e quadri)

---

**Welfare E Sanità  
Integrativa  
Art.57**

L'Ente Bilaterale **EN.BI.U.C.**, previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, mette a disposizione il Fondo Sanitario EUROSALUTE o similari; ad integrazione ed ampliamento delle coperture già esistenti secondo i termini di legge vigenti.

---

**Classificazione  
Art. 36**

La classificazione degli operai è organizzata su 8 diverse declatorie.

---

**Apprendistato  
Art. 26**

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i trenta anni.

La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in 5 anni. I lavoratori, al termine del periodo di apprendistato, vengono inquadrati dal 6° al 3° livello.

Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali, riportate nelle Tabelle di seguito, sulla retribuzione contrattuale (minimi retributivi, ex contingenza ed EDR) del livello di inquadramento finale di uscita del contratto.

I ANNO	II ANNO	III ANNO	IV ANNO	V ANNO
80%	85%	90%	95%	100%

---

PAGA BASE

**TABELLE  
RETRIBUTIVE  
CONGLOBATE**

LIVELLO	RETRIBUZIONE CONGLOBATA
QUADRO	2285,16
1°	1906,44
2°	1742,47
3°	1643,37
4°	1550,69
5°	1545,28
6°	1398,37
7°	1291,81